Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 274

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Martedì, 23 ottobre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 31 gennaio 1973.

Sostituzione di alcuni membri del comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei dazi.

IL MINISTRO
PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il regio decreto-legge 18 dicembre 1913, n. 1453, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il regio decreto 14 giugno 1923, n. 1313;

Visto il regio decreto-legge 27 ottobre 1937, n. 2209;

Visto il decreto-legge 22 dicembre 1945, n. 809;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato in data 26 marzo 1947, n. 247;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1958, n. 542;

Visto il decreto ministeriale in data 28 aprile 1959, concernente la ripartizione tra le direzioni generali delle attribuzioni del Ministero del commercio con lo estero;

Visto l'art. 17 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali, approvata con decreto del Presidente della Repubblica del 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1969, n. 1133;

Visto il decreto ministeriale in data 28 agosto 1970, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1970, registro n. 3 Commercio estero, foglio n. 28;

Visto il decreto ministeriale 20 aprile 1971, concernente la sostituzione di alcuni membri del comitato;

Visto il proprio ordine di servizio n. 578 del 10 gennaio 1972, con il quale è stata affidata al prof. Guido Fucito la Direzione generale per lo sviluppo degli scambi;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Considerata la necessità di provvedere alla sostituzione di un membro effettivo del comitato, del segretario del comitato stesso e del suo sostituto;

Decreta:

Art. 1.

Il prof. Guido Fucito, direttore generale per lo sviluppo degli scambi, è nominato membro effettivo del comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei dazi, in sostituzione del direttore generale prof. Stefano Lionetti.

Art. 2.

Il dott. Mario Morelli, direttore di divisione, è chiamato a svolgere le funzioni di segretario del comitato per l'esame delle concessioni di importazioni ed esportazioni temporanee e di quelle relative alla restituzione dei dazi e, in caso di sua assenza o impedimento, dette funzioni saranno svolte dal dott. Mauro Castelli, direttore di sezione, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Giuseppe Luppino e del dott. Domenico Enea.

Art. 3.

Per la misura del gettone di presenza si applicano le disposizioni stabilite dalla legge 5 giugno 1967, n. 417, e le relative spese fanno carico al capitolo 1162 del bilancio del Ministero del commercio con l'estero per l'anno finanziario 1972 ed ai corrispondenti capitoli per i successivi anni finanziari, fermo restando quanto disposto nell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, in materia di onnicomprensività delle retribuzioni dei dirigenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 gennaio 1973

Il Ministro: MATTEOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *settembre* 1973
Registro n. 2 *Commercio estero, foglio n.* 203

(11925)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di S. Abbondio.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 novembre 1970, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'intero territorio comunale di S. Abbondio in estensione del vincolo già emesso con decreto ministeriale 16 agosto 1955 riguardante la fascia costiera lungo il lago di Como;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Abbondio;

Visto che l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco di S. Abbondio è da respingere;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta riveste importante interesse pubblico per le bellezze naturali che si godono dalle strade e dai punti di vista accessibili al pubblico. Il territorio è caratterizzato da gradevoli ondulazioni del terreno, in parte boscoso, che si concludono nella piana che scende dolcemente verso lo specchio d'acqua, formando un quadro naturale di alto interesse panoramico;

Considerato che l'abitato del capoluogo e i gruppi sparsi di vecchie case costituiscono un insieme di valori espressivi naturali e dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi insieme a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove

è nota essenziale la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di S. Abbondio ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale territorio confina nel modo seguente: a nord col territorio comunale di S. Maria Rezzonico, ad est col lago di Como, a sud col territorio comunale di Menaggio, ad ovest col territorio comunale di Plesio.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di S. Abbondio provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 settembre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 7 ottobre 1970, si è riunita oggi 11 novembre 1970 (millenovecentosettanta) alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

3) S. ABBONDIO: vincolo dell'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione udita la relazione della presidenza e convenendo con quanto in essa esposto, all'unanimità dei voti delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3-4 dell'art. 1 a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di S. Abbondio.

(*Omissis*).

(11929)

DECRETO MINISTERIALE 2 ottobre 1973.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa « Circolo socialista lissonese », con sede in Lissone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria effettuata nei giorni 8 e 10 dicembre 1972 alla società cooperativa a responsabilità limitata « Circolo socialista lissonese », con sede in Lissone (Milano), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata « Circolo socialista lissonese », con sede in Lissone (Milano), costituita per rogito notaio dott. Cesare Mascheroni in data 23 settembre 1963 è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Giuseppe Romeo ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11852)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1973.

Istituzione dell'archivio di Stato di Belluno.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863, recante delega al Governo per l'emanazione delle norme sull'ordinamento ed il personale degli archivi di Stato;

Visto l'art. 3 del provvedimento delegato, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che stabilisce l'ordinamento degli uffici degli archivi di Stato;

Considerato che ricorrono ora le condizioni per istituire l'archivio di Stato nella provincia di Belluno;

Decreta:

E' istituito in Belluno a decorrere dal 1° dicembre 1973 l'archivio di Stato, per l'espletamento delle funzioni attribuite dalla legge.

Roma, addì 5 ottobre 1973

Il Ministro: TAVIANI

(11897)

DECRETO MINISTERIALE 11 ottobre 1973.

Proroga, per un trimestre, del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende industriali del settore laterizi in provincia di Foggia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione;

Visto il decreto interministeriale 1° marzo 1973 con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore laterizi in provincia di Foggia, con effetto dal 7 settembre 1972;

Considerato che i lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende predette hanno già fruito del periodo di 180 giorni del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115 che risulta terminato in un arco di tempo tra il 15 febbraio 1973 e l'11 agosto 1973, e che permane in quella provincia la crisi economica di cui al summenzionato decreto interministeriale;

Vista la proposta favorevole dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Bari corredata dal parere delle organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

In favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale da aziende industriali del settore laterizi in provincia di Foggia, il periodo di 180 giorni previsto per la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungato di un trimestre con decorrenza dal giorno successivo al 180° di corresponsione.

Roma, addì 11 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11923)

DECRETO MINISTERIALE 16 ottobre 1973.

Proroga, per un trimestre, del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria operanti nella provincia di Bergamo.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 4 e 8 della legge 8 agosto 1972, numero 464, concernente « Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione ».

Visto il decreto interministeriale 15 maggio 1971, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica generale dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria;

Visto il decreto ministeriale 7 maggio 1973 concernente un primo prolungamento trimestrale della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione ai lavoratori licenziati da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nella provincia di Bergamo;

Vista la proposta dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione di Milano, corredata del parere delle organizzazioni sindacali interessate, favorevole alla corresponsione del medesimo trattamento per un secondo trimestre ai lavoratori predetti che al termine del summenzionato trimestre si trovavano ancora involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro;

Ritenuto che la crisi economica, di cui al citato decreto interministeriale 15 maggio 1971 è tuttora sussistente;

Decreta:

La corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati per cessazione o riduzione di personale da aziende dell'industria tessile, compreso il comparto maglieria e calzetteria, operanti nella provincia di Bergamo, già prolungata per un trimestre con decreto ministeriale 7 maggio 1973, è ulteriormente prolungata per un secondo trimestre.

Roma, addì 16 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11922)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Rio nell'Elba ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1973, il comune di Rio nell'Elba (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 76.081.037, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11938)

Autorizzazione al comune di San Giacomo delle Segnate ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1973, il comune di San Giacomo delle Segnate (Mantova) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11937)

Autorizzazione al comune di Airola ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1973, il comune di Airola (Benevento) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 47.419.385, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11940)

Autorizzazione al comune di Giovinazzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1973, il comune di Giovinazzo (Bari) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 39.177.837, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11942)

Autorizzazione al comune di San Martino in Pensilis ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972.

Con decreto ministeriale in data 17 ottobre 1973, il comune di San Martino in Pensilis (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 15.742.896, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11941)

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 16 ottobre 1973, il comune di Siracusa viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 510.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11931)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a duemila posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del Ministero della difesa, riservato agli ex allievi operai che abbiano conseguito l'attestato d'idoneità all'esercizio di un mestiere presso le scuole allievi operai civili della difesa (Esercito-Marina).

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 3;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai qualificati del Ministero della difesa:

Numero dei posti	Qualifica di mestiere	Ubicazione delle sedi di prima assegnazione dei vincitori
	A. — RUOLO DELLE LAVORAZIONI	
	Aggiustatore-congegnatore:	
300	Aggiustatore meccanico . . .	Nord; centro; sud; Sicilia; Sardegna
	Apparecchiatore telegrafonico-telescriventista:	
40	Apparecchiatore telescriventista	Nord; centro; sud
	Armaiolo:	
10	Armaiolo in genere	Centro
	Artificiere-esplosivista:	
100	Artificiere in genere	Nord; centro; sud
	Carpentiere in legno:	
10	Carpentiere in legno in genere	Nord; sud
	Carpentiere in ferro e metalli:	
70	Carpentiere in ferro e metalli in genere	Nord; centro; sud; Sicilia; Sardegna
	Coloritore:	
30	Pittore	Nord; sud
20	Verniciatore a spruzzo	Nord
	Elettricista:	
90	Circuitista installatore e riparatore	Nord; centro; sud; Sicilia; Sardegna
50	Elettrauto	Nord; centro; sud; Sicilia; Sardegna
20	Bobinatore	Nord; centro; Sicilia
15	Magnetista	Nord; centro; Sicilia
	Elettromeccanico:	
35	Elettromeccanico in genere	Nord; centro; sud; Sicilia; Sardegna
	Elettronico:	
60	Elettronico per impianti e apparecchiature compresi i sistemi d'arma	Nord; centro; Sicilia
	Fabbro fucinatore e carpentiere:	
35	Fabbro fucinatore e forgiatore	Nord; centro
	Falegname:	
35	Falegname in genere	Nord; centro; sud; Sicilia
8	Modellista	Nord; centro
	Fonditore:	
5	Fonditore in genere	Centro
	Fotografo:	
25	Ritoccatore e riproduttore fotogrammista, fotochimico e fotogrammetrista	Nord; centro; Sicilia
	Idraulico-tubista:	
50	Idraulico-tubista	Nord; centro; sud; Sicilia; Sardegna
	Lamierista:	
5	Battilamiera	Sardegna
	Legatore:	
15	Rilegatore in pelle, doratore .	Centro
	Lucidista di disegni:	
20	Lucidista di disegni in genere	Nord; centro; sud
	Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati:	
70	Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	Nord; centro; Sardegna
	Motorista:	
180	Motorista in genere	Nord; centro; sud; Sicilia; Sardegna
	Operaio chimico:	
15	Operaio chimico in genere . .	Nord; centro
10	Preparatore di laboratorio farmaceutico	Centro
5	Preparatore di laboratorio chimico	Centro
	Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli:	
70	Conduttore di macchine utensili automatiche e semiautomatiche	Nord; centro; sud; Sicilia; Sardegna
50	Tornitore in metalli	Nord; centro; sud; Sicilia; Sardegna
30	Fresatore	Nord; centro; sud; Sicilia; Sardegna

Numero dei posti	Qualifica di mestiere	Ubicazione delle sedi di prima assegnazione dei vincitori
	Saldatore:	
100	Elettrico ed autogeno . . .	Nord; centro; sud; Sicilia; Sardegna
	Sarto:	
10	Sarto in genere.	Nord; centro
	Strumentista per apparecchiature geotopografiche, meteorologiche e di navigazione:	
5	Strumentista geotopografico e di navigazione aerea e marittima	Nord
	Tipografo:	
15	Impressore	Nord; centro; sud
7	Compositore a mano	Centro
	Vulcanizzatore e gommista:	
10	Vulcanizzatore e gommista	Nord

B. — Ruolo dei servizi generali

Numero dei posti	Qualifica di mestiere	Ubicazione delle sedi di prima assegnazione dei vincitori
	Addetto ai servizi di deposito e magazzino:	
175	Addetto alla ricezione, conservazione e distribuzione dei materiali	Nord; centro; sud; Sicilia; Sardegna
	Guardiano:	
200	Guardiano	Nord; centro; sud; Sicilia; Sardegna

L'indicazione dell'ubicazione delle sedi di prima assegnazione è puramente orientativa per i candidati i quali dovranno limitarsi a precisare, in ordine di preferenza, nelle domande di partecipazione ai concorsi, il loro gradimento per l'assegnazione nel nord, centro, sud, Sicilia e Sardegna.

Art. 2.

Ai suddetti concorsi saranno ammessi soltanto coloro i quali si trovino nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 6 giugno 1973, n. 313, e cioè coloro i quali abbiano frequentato le scuole allievi operai delle forze armate e siano in possesso dell'attestato rilasciato da una delle anzidette scuole.

Art. 3.

Per l'ammissione ai suddetti concorsi è richiesto altresì il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 4;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica al lavoro e al servizio.

Gli aspiranti ai concorsi dovranno dimostrare di aver compiuto gli studi di istruzione obbligatoria (licenza elementare).

Sono ammessi ai concorsi per la nomina ad operaio anche coloro che, oltre ai requisiti previsti dall'art. 7 della legge 5 marzo 1961 n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione da una delle condanne di cui al quinto comma dell'art. 7 medesimo.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio dello Stato coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione e coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

Art. 4.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare, tale limite è elevato:

a) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

Art. 5.

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 500 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da un certificato in carta da bollo da L. 500 rilasciato da una scuola allievi operai dell'Esercito o della Marina, attestante la conseguita idoneità all'esercizio di un mestiere con l'indicazione dell'anno di conseguimento, e da una scheda in carta semplice secondo lo schema connesso al presente decreto. (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome; data di nascita;
2) indirizzo;
3) comune di residenza e relativa provincia.

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, viale dell'Università n. 4, Roma, entro il termine perentorio di giorni quarantacinque dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La domanda di ammissione al concorso si considererà prodotta in tempo utile anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato.

A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale ricevente.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada il giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome, nome, luogo e data di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il possesso dell'attestato d'idoneità conseguito presso una scuola allievi operai dell'Esercito o della Marina, con l'indicazione della qualifica, lo stabilimento, nonchè la data;
4) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione nelle liste medesime;
5) eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);
6) di essere in possesso del titolo di studio di istruzione obbligatoria (licenza elementare);
7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
8) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite di età;
9) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario di non essere stati destituiti o dispensati dal servizio presso una pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

b) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso, la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata, da un notaio, dal segretario comunale o da altro funzionario incaricato dal sindaco.

Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 6.

Coloro che intendano partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande con allegate distinte schede.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 7.

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazione nell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 8.

I candidati ammessi ai concorsi saranno sottoposti a prova d'arte o ad esperimento pratico in relazione al mestiere prescelto.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati, saranno formate le graduatorie di merito.

Le date e le località presso le quali verranno effettuate le suddette prove saranno tempestivamente rese note agli interessati unitamente alle comunicazioni dell'ammissione ai concorsi.

Art. 9.

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti saranno nominate apposite commissioni esaminatrici.

Art. 10.

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo.

Le graduatorie dei vincitori saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 11.

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti, tutti su carta da bollo da L. 500:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio, trasmettendo, secondo il caso, i relativi documenti;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata rilasciata dal competente distretto militare (in bollo da L. 500) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissario di leva, oppure, infine, certificato comprovante la iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di istruzione obbligatoria (licenza elementare) rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;
b) certificato di godimento dei diritti politici;
c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato debbono presentare i seguenti documenti in bollo:

a) titolo di studio;
b) copia integrale dello stato matricolare civile.

Art. 12.

L'Amministrazione ha facoltà di concedere ad ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per la eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 13.

Prima della nomina, i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica inappellabile da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 14.

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi ad esperimento pratico o a prova d'arte nonchè per l'accertamento della idoneità fisica e dei requisiti attitudinali e per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese.

Art. 15.

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di 2ª classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

Art. 16.

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione (nord, centro, sud, Sicilia e Sardegna) almeno cinque anni, fermo restando comunque la facoltà dell'Amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo — da valutarsi dalla Amministrazione — non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 luglio 1973

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1973
Registro n. 77 Difesa, foglio n. 298

ALLEGATO *A*

(Schema esemplificativo della domanda
da inviare su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Palazzo Aeronautica - Viale dell'Università n. 4 - 00100 ROMA.

OGGETTO: Domanda di ammissione al concorso bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 in data 23 ottobre 1973.

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . (provincia di . . . . .), via . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . . . posti di . . . . nella categoria degli operai . . . . del ruolo . . . . del Ministero della difesa.

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di: essere ammesso a partecipare anche al concorso a . . . posti di . . nella categoria degli operai . del ruolo . del Ministero della difesa, bandito nella *Gazzetta Ufficiale* n. . in data . .).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . (provincia di . . .) in data . .,

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto alla equiparazione perchè . .);

3) di aver conseguito presso la scuola allievi operai di (indicare ente o stabilimento e sede) . . . l'attestato di idoneità per la qualifica di mestiere di . . . . nell'anno 19 . . con il punteggio di . ., . ;

4) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . (ovvero non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . ., ovvero per i minori di 21 anni: non essere incorsi in alcuna delle cause che impediscano il possesso dei diritti politici);

5) non aver riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali . (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione delle condanne nel certificato del casellario giudiziale);

6) essere in possesso del seguente titolo di studio . . . conseguito presso la scuola di . . in data .,

7) avere in riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . ., non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto al giudizio del consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile);

8) avere titolo alla elevazione del limite massimo di età in quanto . . (ovvero non aver titolo alla elevazione del limite massimo di età);

9) gradire in ordine di preferenza, la prima assegnazione a sedi di servizio ubicate in . . (specificare: nord, centro, sud, Sicilia, Sardegna con riferimento all'art. 1 del bando);

10) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . in qualità di . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente pubblica amministrazione . . in qualità di . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengono inviate eventuali comunicazioni .

Data . .

Firma

. .

(visto per l'autenticazione della firma)

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo di scheda da inviare su carta semplice (possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

1) Cognome e nome .
data di nascita
indirizzo

2) C.a.p. . . comune . .
provincia . . sigla (della provincia).

(11948)

Avviso di rettifica

Nel decreto ministeriale 26 ottobre 1972, concernente la « Graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a venti posti di tenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 5 febbraio 1973, all'articolo unico, nell'elenco relativo alla specialità « costruzioni aeromeccaniche », dove è scritto:

« 3. Carnebianca *Claudio* »;

leggasi:

« 3. Carnebianca *Carlo* ».

(11964)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso, per esami, a dieci posti di ispettore nel ruolo del personale tecnico — branca « Manifatture tabacchi » — della carriera direttiva.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel Bollettino Ufficiale, parte 2ª, della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di agosto 1973, è pubblicato il decreto ministeriale n. 00/39195 del 1° agosto 1973, registrato alla Corte dei conti il giorno 12 settembre 1973, al registro n. 6 Monopoli, foglio n. 263, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso di cui sopra, indetto con decreto ministeriale n. 00/34207 del 22 maggio 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 25 luglio 1972.

(11910)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di agente tecnico in prova.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 9 del 1973 del Bollettino Ufficiale del Ministero del tesoro in data 12 ottobre 1973 è stato pubblicato il decreto ministeriale 14 luglio 1973, registrato alla Corte dei conti l'11 settembre 1973, registro n. 29 Tesoro, foglio n. 356, che approva la graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a dodici posti di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'amministrazione centrale del Tesoro, indetto con decreto ministeriale 9 novembre 1972.

(11899)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso pubblico, per esami, a settantasei posti di vice-perito.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel 1° supplemento al Bollettino Ufficiale del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni n. 27 del 21 settembre 1973, parte seconda, è stato pubblicato il decreto ministeriale 5 maggio 1973, n. 2731, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1973, registro n. 35, foglio n. 114, concernente l'approvazione della graduatoria di merito e quella dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico, per esami, a settantasei posti di vice-perito del ruolo organico della carriera di concetto dei periti industriali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1970, n. 2262.

(11963)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.